

Proposta di Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 («Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato»)

(2000/C 365 E/28)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 582 def. — 2000/0243(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 settembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Per istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel mercato comune occorre provvedere all'applicazione efficace e uniforme degli articoli 81 e 82 nella Comunità. Il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, ha permesso lo sviluppo di una politica in materia di diritto comunitario della concorrenza che ha contribuito alla diffusione di una cultura della concorrenza nella Comunità. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno sostituire detto regolamento per introdurre disposizioni adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro ampliamento della Comunità.

(2) È opportuno, in particolare, rivedere le modalità di funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, che prevedono delle deroghe al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3. A tale riguardo va tenuto conto, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), della necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo.

(3) Il sistema centralizzato istituito dal regolamento n. 17 non è più in grado di garantire un equilibrio fra questi due obiettivi. Esso frena, da un lato, l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte degli organi giudiziari e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati

membri, mentre il sistema di notificazione che esso comporta impedisce alla Commissione di concentrarsi sulla repressione delle infrazioni più gravi. D'altro lato, il sistema comporta ingenti costi per le imprese.

(4) È pertanto opportuno sostituire detto regime con la previsione normativa di un sistema d'eccezione, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri siano competenti non solo ad applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e l'articolo 82, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3.

(5) Va osservato in tale contesto che, conformemente alla giurisprudenza elaborata in relazione al regolamento n. 17, l'onere di provare che le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 sono soddisfatte incombe alla parte che invoca l'applicazione di detta disposizione: tale parte, infatti, è generalmente il soggetto meglio in grado di fornire tale prova.

(6) Per garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza comunitarie è opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, alle quali deve essere conferito il potere di applicare direttamente il diritto comunitario.

(7) Gli organi giudiziari nazionali svolgono una funzione essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Essi tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Gli organi giudiziari nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare a quello delle autorità nazionali garanti della concorrenza. È quindi necessario consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato.

(8) Per garantire che le regole di concorrenza applicate agli operatori economici nella Comunità siano omogenee, è necessario regolamentare, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera e) del trattato, i rapporti fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza, escludendo l'applicazione del diritto nazionale agli accordi, decisioni e pratiche contemplati da detti articoli.

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999).

- (9) Se, nel nuovo sistema, l'applicazione delle norme sarà decentrata, l'uniformità del diritto comunitario richiede tuttavia che tali norme continuino ad essere stabilite a livello centrale. È opportuno a tal fine conferire alla Commissione una competenza generale ad adottare regolamenti d'esenzione per categoria, allo scopo di consentirle di adattare e chiarire il quadro normativo. Tale competenza deve essere esercitata in stretta cooperazione con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, ferme restando le disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1017/68 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4056/86 ⁽²⁾ e (CEE) n. 3975/87 ⁽³⁾.
- (10) Con la soppressione del sistema di notificazioni può rivelarsi utile, per aumentare la trasparenza, introdurre un obbligo di registrazione per determinati tipi di accordi. A tale scopo è opportuno conferire alla Commissione il potere di istituire detto obbligo. Qualora sia introdotto un tale sistema di registrazione, esso non potrà comunque conferire il diritto di ottenere una decisione sulla compatibilità col trattato dell'accordo registrato e non dovrà pregiudicare l'efficace repressione delle eventuali violazioni.
- (11) Per vegliare sull'applicazione delle disposizioni del trattato la Commissione deve poter emettere, nei confronti di imprese o di associazioni di imprese, decisioni dirette a far cessare le violazioni degli articoli 81 e 82. Qualora sussista un interesse, inoltre, la Commissione deve poter adottare decisioni volte a constatare infrazioni già cessate, anche ove non proceda a comminare ammende. È opportuno che il regolamento preveda inoltre espressamente il potere riconosciuto alla Commissione dalla Corte di giustizia di adottare decisioni che ordinino misure provvisorie.
- (12) Qualora, nel corso di un procedimento volto a constatare un'infrazione le imprese proponano alla Commissione degli impegni tali da rimuovere le sue obiezioni, la Commissione, mediante decisione, deve poter rendere detti impegni obbligatori per le imprese, affinché essi possano essere fatti valere dai terzi dinanzi ai giudici nazionali e la loro inosservanza possa essere sanzionata comminando ammende e penali di mora, senza che la decisione disponga in merito all'applicabilità dell'articolo 81 o dell'articolo 82.
- (13) Può inoltre essere utile, in casi eccezionali dettati da ragioni di interesse pubblico comunitario, che la Commissione adotti decisioni di natura dichiarativa in ordine all'inapplicabilità del divieto di cui all'articolo 81 o all'articolo 82, al fine di rendere chiara la legislazione e di garantirne un'applicazione coerente nella Comunità.
- (14) Affinché la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formino insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione, è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione e consentire lo scambio di dati, anche riservati, fra i membri della rete stessa, predisponendo al tempo stesso adeguate garanzie per le imprese.
- (15) Per assicurare un'applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete, è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità nazionali garanti della concorrenza sono automaticamente disinvestite di un caso determinato, qualora la Commissione avvii un procedimento.
- (16) Per garantire una ripartizione ottimale dei casi nell'ambito di tale rete occorre prevedere una disposizione generale che consenta a un'autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un'altra autorità ne sia già investita o lo abbia già trattato, l'obiettivo essendo che ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tale disposizione non deve pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun'altra autorità in materia di concorrenza abbia manifestato l'intenzione di occuparsene.
- (17) Il funzionamento del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti istituito dal regolamento n. 17 è risultato molto soddisfacente e tale comitato si inserisce perfettamente nel nuovo sistema di applicazione decentrata. È pertanto opportuno prendere come base le disposizioni del regolamento n. 17 rendendo al tempo stesso più efficace l'organizzazione dei lavori di tale organo. A tale scopo è utile consentire che i pareri possano essere formulati tramite una procedura scritta. Il comitato consultivo dovrà inoltre poter servire come sede di discussione di casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, contribuendo così a mantenere coerente l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4, Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

⁽³⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).

- (18) L'applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede altresì l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli organi giudiziari degli Stati membri. È utile, in particolare, che questi ultimi possano rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. È inoltre necessario che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano formulare osservazioni scritte od orali dinanzi ai giudici nazionali nei casi di applicazione dell'articolo 81 o 82. A tal fine è opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti giudiziari nazionali.
- (19) In un sistema di competenze parallele, per garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Quando la Commissione ha adottato una decisione, le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri devono pertanto cercare di non porsi in contrasto con essa. In tale contesto occorre ricordare che gli organi giudiziari nazionali hanno la possibilità di richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- (20) La Commissione deve disporre in tutta la Comunità del potere di esigere le informazioni e di svolgere le ispezioni necessarie per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81, nonché casi di sfruttamento abusivo di posizioni dominanti vietati dall'articolo 82. Le autorità nazionali garanti della concorrenza devono prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio di tali poteri.
- (21) Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della Commissione. La Commissione deve in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Inoltre, nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione devono poter apporre sigilli e chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa.
- (22) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, è utile precisare i limiti del controllo che può essere esercitato dal giudice nazionale quando questi è chiamato, conformemente al diritto nazionale, a intervenire per consentire il ricorso alla forza pubblica allo scopo di sormontare l'opposizione di un'impresa a un'ispezione ordinata mediante decisione.
- (23) L'esperienza ha inoltre dimostrato che spesso dei documenti aziendali sono conservati presso il domicilio dei dirigenti e dei collaboratori delle imprese. Perché non sia compromessa l'efficacia delle ispezioni è opportuno pertanto autorizzare l'accesso degli agenti incaricati dalla Commissione a tutti i locali in cui possono trovarsi dei documenti aziendali, comprese le abitazioni private. L'esercizio di quest'ultimo potere deve tuttavia essere subordinato all'intervento dell'autorità giudiziaria.
- (24) Perché le autorità garanti della concorrenza dei diversi Stati membri abbiano maggiori possibilità di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82, è utile consentire loro di prestarsi assistenza reciproca mediante svolgimento di indagini.
- (25) L'osservanza degli articoli 81 e 82 e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza del presente regolamento devono poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora. A tale scopo è opportuno stabilire anche per infrazioni alle norme procedurali delle ammende di importo adeguato.
- (26) Le norme relative alla prescrizione in materia di imposizione di ammende e penalità di mora sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio ⁽¹⁾, che contempla anche le sanzioni applicabili nel settore dei trasporti. In un sistema di competenze parallele, è necessario aggiungere agli atti che possono interrompere la prescrizione gli atti procedurali autonomi posti in essere da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. Per chiarire il quadro legislativo è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2988/74 per escluderne l'applicazione al settore disciplinato dal presente regolamento e per includere nel presente regolamento disposizioni relative alla prescrizione.
- (27) Occorre sancire il diritto delle imprese interessate ad essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi i cui interessi possono essere danneggiati da una decisione la possibilità di presentare preventivamente le loro osservazioni, nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese. Pur garantendo i diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto commerciale. Occorre inoltre garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.
- (28) Tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento dovendo essere soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato, è opportuno prevedere l'attribuzione alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 229 del trattato, della competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora.

(¹) GU L 319 del 29.11.1974, pag. 1.

(29) I principi contemplati dagli articoli 81 e 82 del trattato, così come sono stati applicati dal regolamento n. 17, conferiscono agli organi della Comunità un ruolo centrale che è opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie, e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(30) Poiché la giurisprudenza ha chiarito che il settore dei trasporti rientra nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza, tale settore deve essere assoggettato alle norme procedurali del presente regolamento. Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 per sopprimere le specifiche disposizioni procedurali in essi contenute.

(31) Alla luce del nuovo regime istituito dal presente regolamento occorre procedere all'abrogazione dei seguenti regolamenti: regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti⁽¹⁾; regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate⁽²⁾; regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate⁽³⁾; regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei⁽⁴⁾; regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni⁽⁵⁾; regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU 124 del 28.11.1962, pag. 2751. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 1002/67/CEE (GU 306 del 16.12.1967, pag. 1).

⁽²⁾ GU 36 del 6.3.1965, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

⁽⁴⁾ GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

⁽⁵⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Applicabilità diretta

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

Articolo 2

Onere della prova

In tutti i procedimenti nazionali e comunitari relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l'onere della prova di una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 o dell'articolo 82 incombe alla parte che asserisce tale violazione. Incombe invece alla parte che invoca l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 dimostrare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

Articolo 3

Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

Quando un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato oppure lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 sono tali da pregiudicare il commercio fra Stati membri, si applica il diritto comunitario della concorrenza ad esclusione delle legislazioni nazionali in materia.

CAPO II

COMPETENZE

Articolo 4

Competenza della Commissione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuiti poteri previsti dal presente regolamento.

2. La Commissione può, mediante regolamento, definire taluni tipi di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, ed assoggettarli a un obbligo di registrazione da parte delle imprese. Essa stabilisce in tal caso anche le modalità della registrazione nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo. La registrazione di un accordo, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata

non conferisce alcun diritto alle imprese o associazioni di imprese che la effettuano, e non osta all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Le autorità nazionali garanti della concorrenza sono competenti ad applicare nei singoli casi il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato qualora le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3 non siano soddisfatte, nonché il divieto di cui all'articolo 82. A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono emettere decisioni volte a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad adottare provvedimenti provvisori, ad accettare impegni o a comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale. Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistano le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

Articolo 6

Competenza delle giurisdizioni nazionali

Le giurisdizioni nazionali dinanzi alle quali è fatto valere il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, sono altresì competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3.

CAPO III

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7

Constatazione ed eliminazione delle infrazioni

1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutte le misure necessarie, inclusi rimedi di natura strutturale. Qualora sussista un interesse può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.

2. Possono presentare una denuncia ai sensi del paragrafo 1 gli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche che vi abbiano legittimo interesse.

Articolo 8

Provvedimenti provvisori

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d'ufficio, ove constati *prima facie* la sussistenza di un'infrazione, adottare mediante decisione dei provvedimenti provvisori.

2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicabili per un periodo massimo di un anno rinnovabile.

Articolo 9

Impegni

1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano di assumersi impegni tali da rimuovere le obiezioni della Commissione, questa può, mediante decisione, rendere tali impegni obbligatori per dette imprese. La decisione è adottata per un periodo di tempo determinato.

2. La decisione pone fine al procedimento, senza esaminare la questione della sussistenza o del permanere di un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato.

3. La Commissione può riaprire il procedimento:

- a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento essenziale della decisione,
- b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti, oppure
- c) se la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 10

Constatazione di inapplicabilità

Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione, agendo d'ufficio, può stabilire mediante decisione che, in base agli elementi a sua conoscenza, l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione d'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte quelle dell'articolo 81, paragrafo 3.

La Commissione può effettuare una tale constatazione anche in relazione all'articolo 82 del trattato.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ E GIURISDIZIONI NAZIONALI

Articolo 11

Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.

2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli da 7 a 10 del presente regolamento.

3. Quando le autorità nazionali garanti della concorrenza sono chiamate a intervenire su un caso d'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, oppure agiscono d'ufficio per l'applicazione di detti articoli, esse ne informano la Commissione all'inizio del procedimento.

4. Quando le autorità nazionali garanti della concorrenza intendono, ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato, adottare una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, esse consultano preliminarmente la Commissione. A tal fine le trasmettono, al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione, una presentazione del caso in questione e copia dei principali atti formati nell'ambito del loro procedimento. Su richiesta della Commissione le forniscono inoltre qualsiasi altro documento relativo alla pratica trattata.

5. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono consultare la Commissione su qualsiasi altro caso d'applicazione del diritto comunitario.

6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del presente regolamento priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.

Articolo 12

Scambi di informazioni

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono comunicarsi e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, in deroga a qualunque contraria disposizione nazionale.

2. Le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Sulla base delle informazioni trasmesse possono essere comminate unicamente sanzioni di carattere pecuniario.

Articolo 13

Sospensione e chiusura del procedimento

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di associazione o a una data pratica costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere una denuncia relativa allo stesso caso. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

2. Qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione siano chiamate a esaminare una denuncia contro un accordo, una decisione di associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

Articolo 14

Comitato consultivo

1. Un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 22 e dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante che, in caso di impedimento, può essere sostituito da un altro rappresentante.

3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione, su invito della Commissione che la presiede, non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. Gli Stati membri possono accettare un termine di convocazione inferiore ai quattordici giorni. La Commissione allega alla convocazione un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione. Il comitato consultivo emette un parere su tale progetto preliminare. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare.

4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. In tal caso la Commissione stabilisce un termine entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni. Se uno Stato membro lo richiede, la Commissione è tuttavia tenuta a organizzare una riunione.

5. Il parere è formulato per iscritto ed è unito al progetto di decisione. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere e la Commissione può procedere a tale pubblicazione. La decisione di pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

6. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può iscrivere un caso trattato da un'autorità nazionale garante della concorrenza all'ordine del giorno del comitato consultivo, affinché esso sia discusso prima dell'adozione della decisione finale.

Articolo 15

Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato gli organi giudiziari degli Stati membri possono chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

2. Gli organi giudiziari degli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze riguardanti l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato entro un termine di un mese a partire dalla loro pronuncia.

3. Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione può, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari degli Stati membri in merito ai procedimenti che implicano questioni d'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato. La Commissione può farsi rappresentare dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Queste ultime possono a loro volta, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari del loro Stato.

A tal fine la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono chiedere agli organi giudiziari nazionali di trasmettere loro qualsiasi documento necessario.

Articolo 16

Applicazione uniforme del diritto comunitario della concorrenza

In virtù dell'articolo 10 del trattato e del principio d'applicazione uniforme del diritto comunitario, gli organi giudiziari e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono adoperarsi affinché non siano adottate decisioni in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE

Articolo 17

Indagini per settore economico

1. Se in un settore economico l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza è ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può procedere ad un'indagine generale e, nel quadro di quest'ultima, richiedere alle imprese di detto settore le informazioni necessarie e svolgere le necessarie ispezioni per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

La Commissione può, in particolare, chiedere a tutte le imprese e associazioni di imprese del settore considerato di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate.

2. Sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 18 a 23.

Articolo 18

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può richiedere tutte le informazioni

necessarie ai governi e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché alle imprese e associazioni di imprese.

2. Nella sua domanda di informazioni la Commissione indica le basi giuridiche, il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. I procuratori debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste in nome dei loro mandanti. Questi ultimi restano pienamente responsabili del carattere esaustivo, esatto e non fuorvianti delle informazioni fornite.

4. Se un'impresa o un'associazione di imprese non comunica le informazioni richieste nel termine stabilito oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite; indica le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d). La decisione indica altresì l'azione giudiziaria esperibile dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la decisione.

Articolo 19

Potere di raccogliere dichiarazioni

Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte.

Articolo 20

Poteri di ispezione della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatili dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti della Commissione incaricati di procedere a un'ispezione dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese interessate;

- b) accedere a qualsiasi altro locale, compreso il domicilio di imprenditori, amministratori, direttori e altri membri del personale di dette imprese e associazioni di imprese, nella misura in cui può esistere il sospetto che vi siano conservati documenti di carattere aziendale;
- c) controllare i libri e qualsiasi altro documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto;
- d) fare copie o estratti dei documenti controllati;
- e) apporre sigilli su tutti i locali o documenti aziendali per la durata dell'ispezione;
- f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese informazioni relative all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché la sanzione prevista dall'articolo 22 per il caso in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti. Prima dell'ispezione, la Commissione avvisa in tempo utile l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 22 e dall'articolo 23, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti della Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti incaricati dalla Commissione constataino che un'impresa si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica.

Se la legislazione nazionale richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per consentire il ricorso alla forza pubblica, tale intervento può essere chiesto in via preventiva.

7. Qualora gli agenti incaricati dalla Commissione vogliano avvalersi del potere conferito loro dal paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, l'intervento preliminare dell'autorità giudiziaria è obbligatorio.

8. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia. Il giudice nazionale può solo controllare l'autenticità della decisione della Commissione e verificare che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Il giudice nazionale non può né controllare la necessità dell'ispezione, né esigere che gli siano presentati altri elementi oltre quelli indicati nella decisione della Commissione.

Articolo 21

Indagini effettuate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza

1. Per stabilire l'esistenza di un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi indagine prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. Essa trasmette le informazioni raccolte all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

2. Su richiesta della Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4. Gli agenti delle autorità nazionali incaricate di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dalla stessa autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

3. Gli agenti della Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere gli agenti dell'autorità interessata.

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 22

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'uno per cento del fatturato annuo totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando intenzionalmente o per negligenza:

- a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 1 o paragrafo 4, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 18, paragrafo 4;
- b) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 20 o dell'articolo 21, paragrafo 2, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano alle ispezioni ordinate mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4;
- c) si rifiutino di rispondere a una domanda posta in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), o rispondano in maniera inesatta, incompleta o fuorviante;
- d) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino al dieci per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

- a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato;
- b) contravvengano a una decisione che ordini l'adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
- c) non rispettino un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione può esigere tale pagamento da ciascuna delle imprese aderenti all'associazione al momento in cui è stata commessa l'infrazione. L'ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell'esercizio sociale precedente.

5. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 23

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente

per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

- a) a porre fine a un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 7;
- b) a rispettare una decisione che ordina l'adozione di provvedimenti provvisori in applicazione dell'articolo 8;
- c) a rispettare un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9;
- d) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4;
- e) a sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 20.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4.

CAPO VII

PRESCRIZIONE

Articolo 24

Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1. Il potere conferito alla Commissione in virtù degli articoli 22 e 23 è soggetto al termine di prescrizione seguente:

- a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla ricerca di informazioni o all'esecuzione di ispezioni;
- b) cinque anni per le altre infrazioni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:

- a) le domande scritte di informazioni della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

b) i mandati scritti di ispezione rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza;

c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

4. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione.

5. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha comminato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.

6. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.

Articolo 25

Prescrizione in materia d'esecuzione

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni prese in applicazione degli articoli 22 e 23 si prescrive in cinque anni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.

3. La prescrizione è interrotta:

a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respingendo una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5. La prescrizione rimane sospesa:

a) per tutto il periodo per il quale è stata concessa un'agevolazione di pagamento;

b) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.

CAPO VIII

AUDIZIONI E SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 26

Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 22 e 23, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di far valere le loro osservazioni. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Sono esclusi specificamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 11 e 14.

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

Articolo 27

Segreto d'ufficio

1. Salvo il disposto degli articoli 12 e 15, le informazioni raccolte in applicazione degli articoli da 17 a 21 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state acquisite.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12, 14, 15 e 26, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

CAPO IX

ESENZIONI PER CATEGORIA*Articolo 28***Adozione dei regolamenti d'esenzione**

1. In virtù dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato la Commissione può dichiarare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1 inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate, nell'osservanza delle condizioni definite ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I regolamenti d'esenzione devono includere una definizione delle categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate a cui essi si applicano, e precisare in particolare le restrizioni non esentate e all'occorrenza le condizioni che devono essere soddisfatte.

3. I regolamenti d'esenzione devono essere limitati nel tempo.

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento.

*Articolo 29***Revoca in casi specifici**

1. Qualora, in uno specifico caso, la Commissione constati d'ufficio o in seguito a denuncia che taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria hanno tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, essa può revocare l'esenzione di cui a detto regolamento.

2. Qualora, in uno specifico caso, taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento d'esenzione producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare l'esenzione di cui a detto regolamento sul territorio di tale Stato.

*Articolo 30***Regolamento di non applicazione**

Un regolamento d'esenzione adottato a norma dell'articolo 28 può definire le condizioni che possono portare ad escludere dal

suo campo d'applicazione determinati tipi di accordi, decisioni o pratiche concordate operanti in un particolare mercato. Qualora ricorrano tali condizioni, la Commissione può stabilirlo mediante regolamento e può fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento d'esenzione cessa di essere applicabile agli accordi, decisioni o pratiche concordate interessate sul mercato in questione; tale termine non può essere inferiore a sei mesi. Si applicano per analogia i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 31***Pubblicazione delle decisioni**

1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 8 a 10 e degli articoli 22 e 23.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni comminate. Essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i relativi segreti commerciali.

*Articolo 32***Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora. Essa può sopprimere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

*Articolo 33***Esclusione dal campo d'applicazione**

Il presente regolamento non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, né agli abusi di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato che riguardano i seguenti settori:

- a) trasporti marittimi internazionali non di linea («tramps»);
- b) trasporti marittimi fra i porti di uno stesso Stato membro;
- c) trasporti aerei fra la Comunità e i paesi terzi.

*Articolo 34***Disposizioni d'esecuzione**

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali disposizioni possono in particolare riguardare:

- a) l'introduzione di un obbligo di registrazione per determinati tipi di accordi;
- b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;
- c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;
- d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate alla Commissione in applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e le notificazioni in applicazione degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, nonché le domande e le notificazioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 perdono efficacia a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

La validità delle decisioni d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato adottate dalla Commissione in virtù di detti regolamenti cessa alla data di applicazione del presente regolamento.

2. Gli atti procedurali effettuati in applicazione del regolamento n. 17 e dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 continuano ad avere efficacia ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 36

Designazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il ...

Articolo 37

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1017/68

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è soppresso.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, le parole «Il divieto di cui all'articolo 2» sono sostituite da «Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato».

3) Gli articoli da 5 a 29 sono soppressi.

4) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 sono soppressi.

Articolo 38

Modifiche del regolamento (CEE) n. 2988/74

Nel regolamento (CEE) n. 2988/74 è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esclusione dal campo d'applicazione

Il presente regolamento non si applica alle misure adottate a norma del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (*)

(*) GU L ...».

Articolo 39

Modifiche del regolamento (CEE) n. 4056/86

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Violazione di un obbligo*

Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo imposto ai sensi dell'articolo 5, in relazione all'esenzione di cui all'articolo 3, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio (*):

— formulare raccomandazioni agli interessati;

— adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.

(*) GU L ...».

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), le parole «alle condizioni previste dalla sezione II» sono sostituite da «alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. .../...»;

ii) alla lettera c), punto i), secondo trattino, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«e contemporaneamente può decidere se accettare gli impegni proposti dalle imprese interessate, allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. .../...».

2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso.

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1: le parole «comitato consultivo di cui all'articolo 15» sono sostituite da «comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. .../...».

b) al paragrafo 2: le parole «comitato consultivo di cui all'articolo 15» sono sostituite da «comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. .../...».

4) Gli articoli da 10 a 25 sono soppressi.

5) All'articolo 26 sono soppressi le parole «alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2».

Articolo 40

Modifiche del regolamento (CEE) n. 3975/87

Nel regolamento (CEE) n. 3975/87 gli articoli da 3 a 19 sono soppressi.

Articolo 41

Abrogazioni

Sono abrogati i regolamenti n. 17, n. 141, n. 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71, (CEE) n. 3976/87, (CEE) n. 1534/91 e (CEE) n. 479/92.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
